



COMUNE DI CAMPERTOOGNO

Provincia di VERCELLI

Corso Umberto I° n. 18 – 13023 CAMPERTOOGNO (VC)

Tel n. 0163.77122 – Fax n. 0163.775921

e-mail: sindaco.campertogno@ruparpiemonte.it

ragioneria.campertogno@ruparpiemonte.it

sito: www.comune.campertogno.vc.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11

OGGETTO:

REGOLAMENTO TARI

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di maggio alle ore 19:30 nella Sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIUBERTONI MIRIAM	SI
2. OTTONE SERGIO	Sì
3. TRAVERSARO DINA	Sì
4. CHIESA GIOELE	NO
5. BOTTI VALENTINA	SI
6. GIANOLI SILVANA	Sì
7. ROVERO ROBERTO	Sì
8. BERTOLA MANUELA MARIA	Sì
9. ZANETTA VERA	Sì
10. NARATONE STEFANO	Sì
11. GILARDONE FREDERIC JEAN LOUIS	SI
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il sottoscritto Segretario Comunale Dr.ssa Durio Carmen la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signora GIUBERTONI MIRIAM nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Dato atto l'art. 3, comma 5quiquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

Considerato che:

- la L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022) ed i relativi provvedimenti collegati hanno introdotto importanti modifiche ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali e, nella

TARI, alle modifiche introdotte a seguito dell'approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)», nonché, a fronte dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 116/2020, che hanno introdotto una nuova classificazione dei rifiuti, incidendo sull'applicabilità della TARI alle principali Utenze non domestiche;

- i Regolamenti tari da adeguare entro fine anno ai nuovi obblighi sulla qualità del servizio previsti dal testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti (Tqrif), approvato dall'Arera con deliberazione n. 15/2022;
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 il Tqrif impone ai soggetti gestori del servizio rifiuti, tra cui anche il soggetto gestore delle tariffe e del rapporto con l'utenza, il rispetto degli obblighi di servizio previsti dal testo unico. Obblighi che interessano pertanto i Comuni che gestiscono la tassa sui rifiuti direttamente;
- in base al Tqrif gli obblighi riguardano tutti i gestori, indipendentemente dal posizionamento nello schema della matrice regolatoria, stabilito dall'ente territorialmente competente (ossia l'ente di governo dell'ambito territoriale, se istituito e funzionante, ovvero gli altri soggetti individuati dalla Regione, tra cui in alcune realtà gli stessi comuni). Al contrario del rispetto degli standard relativi alla qualità contrattuale e tecnica del servizio che riguardano, seppure in modalità differenziata, solo le gestioni collocate negli schemi della matrice regolatoria dal II al IV;
- diversi obblighi di servizio impattano direttamente sulla disciplina regolamentare della tassa sui rifiuti, avendo fatto sorgere dubbi, sin dall'emanazione della delibera dell'Arera, sulla loro cogenza nel caso di norme tributarie che stabiliscano invece regole differenti. Tuttavia, tenuto conto della competenza dell'Autorità nel fissare parametri qualitativi relativi alla gestione del servizio, gli enti si devono adeguare agli stessi, pur tenendo conto che in diversi casi si tratta di trovare l'adeguato bilanciamento tra la norma tributaria e la previsione del Tqrif;
- gli obblighi di servizio che impattano sulla disciplina regolamentare della tari si possono riassumere nei seguenti:

- Disciplina della modalità per l'attivazione del servizio (dichiarazione Tari);
- Disciplina delle modalità per la variazione o cessazione del servizio (dichiarazione di variazione e di cessazione TARI);
- Richieste di rettifica degli importi addebitati;
- Termini, modalità e strumenti di pagamento del tributo
- Periodicità di invio dei documenti di riscossione;
- Rateizzazioni (facoltativa);
- Rimborsi;

CONSIDERATO inoltre che devono essere inserite in regolamento le novità legislative di cui al d.lgs. 116/2020, in particolare:

- Il d.lgs. 116/2020, prevede una nuova classificazione dei rifiuti, che ora sono urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi. Non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani e ogni riferimento dei regolamenti a questa tipologia deve essere eliminata;
- le superfici soggette alla Tari e quelle che, per varie ragioni, non sono assoggettabili, ivi compresi i magazzini funzionalmente connessi a zone

di lavorazione ove si producono rifiuti speciali, coerentemente con quanto prescritto dall'art. 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013

- regolamentare le forme, i tempi e le modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti. In particolare, si prevede l'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico.
- Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta. L'articolo 238 co.10 del d.lgs 152/2006, così come modificato dal d.lgs 116/2020 disciplina gli aspetti amministrativi/operativi discendenti dall'opzione di uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche
- Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche che si avvalgono comunque del servizio pubblico

Considerato opportuno, per la quantità di modifiche, procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento TARI, al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con la normativa primaria, in considerazione del fatto che la disciplina introdotta dal Legislatore e da ARERA ha previsto specifici adempimenti, che devono trovare una definizione corretta e aggiornata nella disciplina regolamentare applicata dal Comune, per evitare l'insorgenza di possibili contenziosi;

Ritenuto, quindi, necessario procedere all'approvazione del Regolamento TARI, per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute.

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione n.10 del 12.10.2021;

Visto lo schema di regolamento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, in ogni caso, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di approvare il nuovo regolamento entro il 31 maggio (termine di approvazione del bilancio di previsione), al fine di attribuire loro efficacia dal 1° gennaio 2023, riservando eventuali ulteriori aggiornamenti di tali atti ove il Legislatore dovesse differire il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tributi;

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti, verbale n. 6 del 17/05/2023; ;

Con voti n°10 favorevoli, contrari n°0 astenuti n°0 palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare il regolamento comunale TARI per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il regolamento approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;
3. di dare atto ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che verrà disposta la pubblicazione dell'allegato regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
4. di prendere atto che, con l'approvazione dell'allegato regolamento TARI da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore dello stesso;

Il sottoscritto Responsabile del servizio, esaminata la proposta del Sindaco, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica - per quanto di competenza - ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Durio Carmen

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta del Sindaco, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica - per quanto di competenza - ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Faggian Alessandro

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di delibera enunciata dal Sindaco;

Uditi gli interventi del Sindaco che relaziona in merito all'opportunità del provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in ogni sua parte e proposizione;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
GIUBERTONI MIRIAM



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Durio Carmen

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/06/2023 al 20/06/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Campertogno, li 05/06/2023



IL MESSO COMUNALE
Stefano Poltronieri

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- ☐ Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Durio Carmen
